

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1443)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TIBERI, DE VITO, PACINI, CATELLANI, CORRETTO, BLOISE, SEGRETO, SIGNORI, VENANZETTI, RICCI, PORRO, DERIU, SEGNANA, BERLANDA, FARABEGOLI, TIRIOLO e ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1973

Modifiche e integrazioni alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, ed alla legge 25 novembre 1971, n. 1088, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla nuova normativa concernente l'imposizione diretta, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1974, e la nuova disciplina del commercio, si rende necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento della legge 27 novembre 1960, numero 1397 (già modificata con legge 25 novembre 1971, n. 1088) sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

Come è noto, l'attuale sistema contributivo per l'assicurazione malattia si fonda sull'imponibile di ricchezza mobile, che con la entrata in vigore della riforma tributaria verrà però abolita. È necessario quindi agganciare il finanziamento delle Casse mutue ad un diverso parametro.

A tal fine, considerati i criteri informativi del nuovo sistema tributario, appare opportuno proporre di modificare la legge numero 1397, ancorando il meccanismo contributivo al reddito d'impresa commerciale desunto dalla categoria *D* di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che ha operato una

classificazione dei redditi ai fini della determinazione della base imponibile.

In particolare, è previsto che siano assicurati contro le malattie tutti i soggetti — nonché i familiari coadiutori e a carico — titolari d'azienda commerciale con reddito non superiore ai 15 milioni di lire l'anno.

Come è noto, la legge 25 novembre 1971, n. 1088, ha fissato tale limite a 5 milioni. La elevazione a 15 milioni di lire trova tuttavia ampia giustificazione qualora si riconosca che una quota del reddito commerciale non può non essere imputata all'assicurato come reddito di lavoro e, in quanto tale, deve essere detratta dall'imponibile d'impresa. Tale criterio trova peraltro applicazione anche nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 (istitutivo dell'ILOR), il quale, nel disciplinare le deduzioni dei redditi d'impresa, fissa appunto una detrazione di una quota pari al 50 per cento del reddito, entro i limiti, minimo e massimo, di due milioni e cinquecentomila e sette milioni e cinquecentomila lire.

Con riferimento al sistema contributivo, esso viene ad essere così articolato: un con-

tributo a carico dello Stato; un contributo unitario annuo a carico di ciascun titolare e di ciascun coadiutore, in misura differenziata e a carattere maggiormente oneroso per il titolare dell'azienda; un contributo a carico di ogni impresa, fissato in misura percentuale sulla quota di reddito eccedente i due milioni cinquecentomila lire. Come già detto, tale limite è stato adottato in analogia a quanto previsto dal citato decreto n. 599, che ha stabilito appunto che l'imposta locale sui redditi gravi esclusivamente sui soggetti con reddito superiore ai due milioni e mezzo (articolo 7).

Si rileva come in base al regime di contribuzione sopra illustrato non sia previsto alcun contributo per i familiari a carico, e ciò in analogia alle norme che disciplinano l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dipendenti.

Allo scopo di adeguare il carico contributivo gravante sui singoli soggetti alle condizioni socio-economiche delle varie zone geografiche, si è stabilito altresì che, sulla base di direttive di massima impartite dalla Federmutua commercianti, i contributi a carico dei titolari e coadiutori possono essere ridotti in misura percentuale fino ad un massimo del 25 per cento.

I provvedimenti di riduzione dei contributi, che saranno emanati dalle assemblee generali delle Casse mutue provinciali, dovranno essere adottati tenendo presenti le condizioni socio-economiche dei vari comuni, e potranno quindi prevedere anche misure differenziate nell'ambito delle varie zone di una stessa provincia.

Sempre al fine di adeguare l'attuale disciplina contenuta nella legge n. 1397 alle vigenti disposizioni di legge, gli articoli 1 e 2, relativi ai soggetti assistibili, sono stati modificati in aderenza a quanto disposto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio. In particolare, alla lettera a) dell'articolo 1, sono stati aggiunti fra gli assistibili i familiari preposti all'esercizio dell'impresa commerciale, iscritti nell'elenco speciale annesso al registro esercenti.

Tale provvedimento intende sanare la posizione di quei familiari coadiutori che lavo-

rano in aziende il cui titolare svolge una attività prevalente diversa da quella commerciale. Esercitando, invece, costui l'attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, appare legittimo che ad essi sia riconosciuto un autonomo diritto al rapporto assicurativo previdenziale.

Passando poi ad esaminare la decorrenza delle prestazioni, considerati gli inconvenienti connessi alla carenza assistenziale, la nuova normativa intende eliminare tale periodo di attesa, assicurando le prestazioni contro le malattie in favore degli iscritti negli elenchi degli assistibili a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ovvero, in mancanza, dalla data di iscrizione d'ufficio negli elenchi (articolo 3). Per ragioni di equità, a carico dei soggetti iscritti d'ufficio verrà comminata una sanzione pecuniaria in misura pari al 50 per cento dei contributi dovuti nell'anno.

Tra le malattie escluse dall'assistenza sono soppressé le forme morbose di natura tubercolare perchè si ritiene che tali particolari affezioni siano meritevoli di una sicura tutela. Affidando con una precisa norma alle Casse mutue l'obbligo dell'assistenza delle malattie tubercolari, il cui costo per altro non è molto elevato, si porrà fine ai conflitti di competenza sorti in questi ultimi anni tra le Casse stesse e i Consorzi provinciali anti-tubercolari (articolo 4).

Per quanto concerne infine la durata in carica degli organi di amministrazione della Federazione nazionale e delle singole Casse mutue, considerato il notevole costo e i problemi organizzativi collegati alle elezioni, si ritiene di elevare la detta durata del mandato a cinque anni. Naturalmente tale disposizione verrà applicata anche agli organi in carica all'atto della entrata in vigore della nuova legge (articoli 5 e 6).

L'articolo 8, infine, prevede disposizioni transitorie per gli anni 1974 e 1975 per quanto riguarda la determinazione dei contributi per l'assistenza obbligatoria sulla base del reddito imponibile di ricchezza mobile.

In considerazione dell'importanza e dell'urgenza dei problemi esposti, i proponenti confidano in un sollecito esame ed in una positiva approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali e turistiche, nonché degli ausiliari del commercio, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita e semprechè il reddito annuo dell'impresa commerciale compreso nella categoria *D*, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non superi i quindici milioni di lire;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano muniti, limitatamente ai titolari di impresa, dell'iscrizione in registri, albi o simili, o della licenza od autorizzazione previste per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:

1) legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

2) regio decreto 9 maggio 1929, numero 994, per le rivendite del latte;

3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli artico-

li 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

4) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

5) legge 5 febbraio 1934, n. 327, ed articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per il commercio in forma ambulante;

6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;

7) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

8) legge 23 febbraio 1950, n. 170, e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

9) legge 20 novembre 1971, n. 1062, concernente norme penali sulla contraffazione ed alterazione di opere d'arte;

ovvero siano:

1) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita, iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

2) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

3) conduttori di case di cura;

4) gestori di campeggi e di rifugi alpini;

5) affittacamere;

6) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

7) titolari e conduttori in proprio di rivendite di giornali e giornalari ambulanti (strilloni);

8) esercenti librerie e *buffets* di stazione;

9) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carni e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

10) esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari, fiori e piante ornamentali, iscritti nell'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

11) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

L'attività può essere esercitata in luogo fisso ovvero in forma ambulante.

Gli ausiliari del commercio soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio denunciati alle camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

c) gli agenti di assicurazione;

d) gli agenti delle librerie di stazione;

e) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253; i propagandisti ed i procacciatori di affari;

f) i commissionari di commercio;

g) i titolari di istituti di informazione, muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi di divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non fruiscano già

dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purchè non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i conciatori muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'assicurazione malattia incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sè e per i propri familiari a carico, nonchè per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.

Agli effetti della presente legge, per i familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, semprechè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.

Per i soggetti, di cui ai commi precedenti, che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti alla data in cui è avvenuta ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo articolo 5:

a) le loro generalità e quelle dei familiari a carico;

b) le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto alla assistenza obbligatoria

di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;

c) il numero dei lavoratori dipendenti con la indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;

d) gli estremi della licenza od autorizzazione, o dell'iscrizione in registri, albi o simili, loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per i familiari coadiutori preposti ai punti di vendita; il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;

e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1 e dei familiari a carico, potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 ».

Art. 3.

Il primo e secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono sostituiti dai seguenti:

« Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell'articolo 7, ultimo comma, dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di iscrizione d'ufficio negli elenchi.

Nell'ipotesi di iscrizione d'ufficio i contributi a carico del titolare, di ciascun familiare coadiutore e dell'impresa commerciale sono maggiorati, per l'anno cui l'iscrizione stessa si riferisce, nella misura del 50 per cento.

In caso di iscrizione negli elenchi dei familiari a carico, determinata da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno della nascita o della avvenuta celebrazione del matrimonio, semprechè il capo famiglia risulti in possesso del requisito di iscrizione previsto dal precedente comma ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« Salvo le forme morbose di natura tubercolare, restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito di enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dai seguenti:

« I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La norma di cui al precedente comma si applica anche agli organi in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 6.

Il quinto comma dell'articolo 25 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dai seguenti:

« I componenti del Consiglio centrale durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti nel corso del quinquennio in caso di decadenza o di dimissioni.

La norma di cui al precedente comma si applica anche agli organi in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 7.

L'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle

Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 6.000 per ogni titolare e per ogni familiare coadiutore, comprensivo di quello previsto dal decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1243. Resta salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2 del sopracitato decreto;

b) con un contributo unitario annuo a carico di ciascun titolare esercente attività commerciale di lire 44.000;

c) con un contributo unitario annuo a carico di ciascun familiare coadiutore di lire 33.000;

d) con un contributo, a carico di ogni impresa commerciale, pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 1, lettera *a)*, eccedente i 2.500.000 lire.

La Giunta centrale della Federazione nazionale impartirà direttive di massima, per le quali, tenuto conto delle condizioni socio-economiche delle varie province, le assemblee generali delle singole Casse mutue saranno autorizzate ad operare una riduzione sui contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente articolo, fino ad un massimo del 25 per cento del loro ammontare.

La riduzione, di cui al comma precedente, potrà interessare l'intera provincia o parte di essa, e la relativa percentuale, fermo restando il limite massimo del 25 per cento, potrà essere differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche di ciascun comune.

Nella determinazione della misura del contributo per le forme di assistenza integrativa, le assemblee delle Casse mutue provinciali, su direttiva del Consiglio centrale della Federazione nazionale, terranno conto dei criteri stabiliti dalla presente legge per la determinazione del contributo per l'assistenza obbligatoria.

Un'aliquota del 20 per cento dei contributi previsti alla lettera *a)* è destinata alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ri-

partito fra quelle Casse mutue che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza, ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie, ovvero per particolari necessità per eventi straordinari.

È concessa facoltà agli enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi dovuti, agli effetti della presente legge, per sè e per i familiari a carico di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attività commerciali particolarmente bisognosi.

Il versamento dei contributi di cui al comma precedente è obbligatorio, da parte delle amministrazioni comunali, per gli esercenti attività commerciali iscritti negli elenchi dei poveri del comune, e per i loro familiari. Le norme di cui ai precedenti due commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge ».

Art. 8.

Per gli anni 1974 e 1975 restano ferme le disposizioni di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata con la legge 25 novembre 1971, n. 1088, nonché quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, per quanto riguarda la determinazione dei contributi per l'assistenza obbligatoria sulla base del reddito imponibile di ricchezza mobile.

Art. 9.

Le elezioni per il rinnovo degli organi di amministrazione si svolgeranno in unica soluzione nelle varie province, subito prima del rinnovo degli organi della Federazione nazionale ed entro un semestre dalla scadenza del quinquennio.

La data verrà stabilita dai Consigli provinciali delle Casse mutue secondo le direttive fissate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.